SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 237

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 11 ottobre 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:

Ministero della sanità:

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 settembre 2001.

Campagna di informazione nazionale straordinaria per l'introduzione dell'euro.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 1996, n. 176, recante la direttiva sul coordinamento delle iniziative correlate all'introduzione dell'euro nel sistema economico e nell'ordinamento giuridico italiano;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 12 settembre 1996 con il quale è stato istituito il Comitato di indirizzo ed il coordinamento per l'attuazione dell'euro (Comitato euro);

Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante «Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 ottobre 2000, n. 254, recante la direttiva sul programma delle iniziative di informazione e comunicazione istituzionale delle amministrazioni dello Stato;

Ravvisata l'opportunità, in prossimità dell'introduzione dell'euro come moneta unica europea avente corso legale nei Paesi dell'Unione, di realizzare una campagna di informazione nazionale straordinaria allo scopo di sensibilizzare i cittadini ed offrire strumenti conoscitivi che ne favoriscano la conoscenza e l'utilizzo;

Decreta:

Art. 1.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, realizza una «Campagna di informazione nazionale straordinaria per l'introduzione dell'euro».

Art. 2.

1. Per definire la Campagna di informazione di cui all'art. 1 è istituita una commissione composta da quattordici membri di provata competenza professionale e di esperienza nel campo della comunicazione sociale ed istituzionale.

2. La commissione di cui al comma 1 è presieduta dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega per il Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Le funzioni di vicepresidente della predetta commissione, con compiti anche di carattere operativo, sono svolte dal capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Sono membri di diritto della Commissione il segretario generale del Comitato per l'indirizzo ed il coordinamento dell'attuazione dell'euro (Comitato euro) ed il responsabile della comunicazione del medesimo Comitato, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante della Banca d'Italia, nonché un rappresentante dell'Associazione bancaria italiana (ABI), un rappresentante della Confcommercio e due rappresentanti designati dalle associazioni dei consumatori;

4. I membri di diritto della Commissione e gli altri quattro membri sono nominati con successivo decreto.

Art. 3.

1. Il decreto di cui all'art. 2, comma 4, individua altresì lo stanziamento aggiuntivo che la Commissione è autorizzata ad utilizzare per il finanziamento della campagna.

Art. 4.

1. In considerazione dei particolari profili di necessità ed urgenza la Campagna è realizzata in deroga alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2000. Può applicarsi l'art. 7, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è sottoposto al competente organo di controllo e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 2001

Il Presidente: BERLUSCONI

01A11137

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 agosto 2001.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea denominata «Gioca con l'America del Columbus Day».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 11, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Ritenuto che deve essere indetta una lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Gioca con l'America del Columbus Day», in attuazione dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 557, e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Decreta:

Art. 1.

È indetta con inizio dal 10 settembre 2001 la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Gioca con l'America del Columbus Day».

Art. 2.

Vengono messi in vendita n. 40.000.000 di biglietti la cui facciata anteriore riproduce in alto la denominazione della lotteria, il prezzo di vendita del biglietto e raffigurazioni d'epoca della Guardia di finanza. L'area di gioco, situata al centro del biglietto, riproduce la mappa dell'America ed è ricoperta da speciale vernice ricoprente asportabile mediante raschiatura. Nella parte inferiore del lato destro del biglietto è impressa la numerazione sequenziale per la individuazione del blocchetto e dei biglietti che vi sono contenuti; nella parte centrale inferiore del biglietto sono, inoltre, presenti due rettangoli, ricoperti da speciale vernice; quello più grande con la scritta «attenzione non grattare qui», destinato al codice di validazione, quello più piccolo, contrassegnato dalla scritta «non grattare», contiene i codici di validazione per i rivenditori.

Nella parte posteriore del biglietto è indicato il regolamento del gioco, le categorie dei premi e le modalità per ottenerne il pagamento.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di L. 2.000.

Art. 4.

Gli acquirenti del biglietto possono conoscere immediatamente la vincita scoprendola, mediante raschiatura, nel modo seguente. Si deve grattare l'area di gioco partendo dal primo quadrato posto alla destra della parola «partenza». Quindi, seguendo l'indicazione della freccia nera trovata sotto il primo quadrato, si gratta il secondo quadrato indicato. Si deve, quindi, continuare a grattare l'area di gioco seguendo il percorso indicato dalle frecce. Il percorso può condurre ad uno degli otto triangoli blu posti in corrispondenza di altrettanti rettangoli rossi che contengono l'indicazione dei premi. Si vince il premio indicato nel rettangolo rosso se, seguendo l'indicazione delle frecce scoperte, l'ultima freccia nera porterà il giocatore fuori dall'area di gioco attraverso un triangolo blu posto proprio in corrispondenza del rettangolo rosso che reca l'indicazione della vincita.

Art. 5

La massa premi ammonta a L. 34.480.000.000 suddivisa nelle seguenti categorie di premi:

1ª categoria: n. 2 premi di	L.	500.000.000
2ª categoria: n. 2 premi di	L.	50.000.000
3ª categoria: n. 10 premi di	L.	20.000.000
4ª categoria: n. 990 premi di	L.	2.000.000
5ª categoria: n. 80.000 premi di	L.	100.000
6ª categoria: n. 80.000 premi di	L.	50.000
7ª categoria: n. 640.000 premi di	L.	10.000
8ª categoria: n. 3.200.000 premi di	L.	4.000

Art. 6.

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del regolamento approvato con decreto ministeriale 12 febbraio 1991, n. 183, il pagamento dei premi di 1ª, 2ª, 3ª e 4ª categoria va richiesto all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che provvede ad effettuarlo nel termine di trenta giorni dalla presentazione del biglietto vincente.

I biglietti vincenti debbono essere integri ed in originale escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, all'Amministrazione

autonoma dei monopoli di Stato, piazza Mastai, n. 11, 00153 Roma, accompagnati da domanda, in carta semplice contenente le generalità dell'esibitore e l'indicazione della modalità prescelta per il pagamento fra quelle previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato.

I biglietti vincenti, inoltre, devono riportare integro il rettangolo con la scritta «attenzione non grattare qui»; in caso di raschiatura, anche parziale, del rettangolo destinato al codice di validazione, si determina la nullità del biglietto e, quindi, della vincita.

I biglietti vincenti i premi di 5ª, 6ª, 7ª e 8ª categoria devono riportare integro anche il rettangolo con la scritta «non grattare» che contiene il codice di validazione destinato ai rivenditori e che dovrà essere dagli stessi grattato per procedere al controllo della vincita ed al conseguente pagamento del premio.

Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria, dalla quale decorreranno quarantacinque giorni entro i quali, a pena di nullità, dovrà essere chiesto il pagamento dei premi di cui al comma 1.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del citato regolamento n. 183/1991 per i premi di 5ª, 6ª, 7ª ed 8ª categoria si prescinde dalle suindicate modalità ed il pagamento è effettuato immediatamente al portatore del biglietto vincente dal venditore di tale biglietto.

Art. 7.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, verranno emessi ulteriori biglietti per lotti che comprendano, in proporzione, il numero dei premi di cui al precedente art. 5.

Art. 8.

L'Amministrazione dei monopoli di Stato garantisce che i biglietti sono realizzati con un sistema di stampa computerizzato che assicura la certezza di inserimento dei premi previsti dal presente decreto secondo criteri programmati che conducano all'assoluta casualità dell'assemblaggio dei biglietti stampati, le cui caratteristiche produttive dovranno escludere ogni responsabilità degli elementi grafici da parte di chicchessia ed in qualunque modo; garantisce altresì che ogni biglietto contenga gli elementi elettronici e grafici atti a determinarne la validità in caso di vincita.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 6 agosto 2001

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2001
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 183

01A11091

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Smolinska Kubala Jadwiga di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Smolinska Kubala Jadwiga ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1993 presso l'Istituto professionale per infermieri di Sroda Slaska (Polonia) dalla sig.ra Smolinska Kubala Jadwiga, nata a Malczyce (Polonia) il giorno 25 aprile 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Smolinska Kubala Jadwiga è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi del-

l'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A10952

DECRETO 18 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Tomaszewska Maria Helena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Tomaszewska Maria Helena ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1975 presso l'Istituto professionale per infermieri di Ostrow WLKP (Polonia) dalla sig.ra Tomaszewska Maria Helena, nata a Kuznica Bobrowska (Polonia) il giorno 1º aprile 1955, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Tomaszewska Maria Helena è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A10953

DECRETO 18 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Makowska Beata di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Makowska Beata ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni

contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1989 presso l'Istituto professionale per infermieri di Lubin (Polonia) dalla sig.ra Makowska Beata, nata a Zlotoryja (Polonia) il giorno 13 febbraio 1969, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiera.

2. La sig.ra Makowska Beata è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A10954

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 11 settembre 2001.

Autorizzazione al laboratorio ARPA - Agenzia regionale prevenzione e ambiente dell'Emilia-Romagna - sezione provinciale di Ravenna, ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore oleico.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 1° agosto 2001 dal laboratorio ARPA - Agenzia regionale prevenzione e ambiente dell'Emilia-Romagna, sezione provinciale di Ravenna, ubicato in Ravenna, via Alberini n. 17-19, volta ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare analisi chimico-fisiche sugli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto l'accreditamento per l'effettuazione di singole prove o gruppi di prove da organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio ARPA - Agenzia regionale prevenzione e ambiente dell'Emilia-Romagna, sezione provinciale di Ravenna, ubicato in Ravenna, via Alberini n. 17-19, nella persona del responsabile dott. Valerio Strocchi, ad eseguire analisi ufficiali nel settore oleico per l'intero territorio nazionale.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale e la domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra identificato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la

struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

ALLEGATO

Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto degli oli d'oliva.

Determinazione del numero di perossidi negli oli di oliva. Metodo volumetrico.

Determinazione dell'acidità negli oli di oliva. Metodo volumetrico.

01A10989

DECRETO 11 settembre 2001.

Autorizzazione al laboratorio ARPAM - Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche - Dipartimento provinciale di Ascoli Piceno, ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore oleico.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 2 agosto 2001 dal laboratorio ARPAM - Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche, Dipartimento provinciale di Ascoli Piceno, ubicato in Ascoli Piceno, viale della Repubblica n. 34, volta ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare analisi chimico-fisiche sugli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P.;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto l'accreditamento per l'effettuazione di singole prove o gruppi di prove da organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio A.R.P.A.M. - Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche, Dipartimento provinciale di Ascoli Piceno, ubicato in Ascoli Piceno, viale della Repubblica n. 34, nella persona del responsabile dott. Angelo Goglia, ad eseguire analisi ufficiali nel settore oleico per l'intero territorio nazionale.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale e la domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra identificato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

ALLEGATO

Acidità;

IPA: [(benzo(a)antracene, benzo(b+j+k)fluoroanteni, dibenzo (a,h)antracene, indeno(123cd)pirene)].

01A10990

DECRETO 11 settembre 2001.

Autorizzazione al laboratorio ARPAM - Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche - Dipartimento provinciale di Ascoli Piceno, ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il provvedimento amministrativo a suo tempo rilasciato, con il quale il laboratorio servizio multizonale di sanità pubblica - Area chimica USL n. 24 di Ascoli Piceno è stato autorizzato ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE;

Vista la legge regionale n. 60/1997, istitutiva dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (A.R.P.A.M.), ha predisposto l'inglobamento degli ex servizi multizonali, compreso quello di Ascoli Piceno;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE, concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto l'accreditamento per l'effettuazione di singole prove o gruppi di prove da organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Vista la documentazione presentata a sostegno del mantenimento della citata autorizzazione;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio di A.R.P.A.M. Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche, Dipartimento provinciale di Ascoli Piceno, ubicato in Ascoli Piceno, viale della Repubblica n. 34, nella persona del responsabile dott. Angelo Goglia, ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale e la domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra identificato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

ALLEGATO

Acidità volatile;

gradazione alcolica.

01A10991

DECRETO 3 ottobre 2001.

Rettifica al decreto direttoriale riguardante la «Modifica al disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata “Bianco di Custoza”».

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina per il procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 1971, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Bianco di Custoza», e successive modifiche;

Visto il decreto direttoriale 30 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 186 dell'11 agosto 2001, recante «Modifica al disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine contrallata “Bianco di Custoza”»;

Considerato che per mero errore materiale non è stato riportato all'art. 2 del sopra citato decreto il riferimento al periodo transitorio, stabilito in sessanta giorni, utili per poter iscrivere i vigneti all'apposito albo al fine della rivendicazione della denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» per il prodotto ottenuto già a decorrere dalla corrente campagna vendemmiale;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla rettifica dell'art. 2 del decreto direttoriale di cui alle premesse;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 2 del disposto del decreto direttoriale 30 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 186 dell'11 agosto 2001, recante «Modifica al disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata “Bianco di Custoza”», è integrato dal seguente comma:

«I soggetti che intendono produrre e porre in commercio, già a partire dalla vendemmia 2001, i vini a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» ed i cui vigneti non sono compresi, in tutto o in parte, nell'albo dei vigneti corrispondente alla denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» che con il decreto sopra citato viene modificata, sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve».

Restano confermate tutte le altre disposizioni contenute nel sopra citato decreto direttoriale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

01A11056

DECRETO 4 ottobre 2001.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2001 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2001/2002 nella regione Calabria.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento del consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato V, lettera *h)*, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera *f)*, punto 2, che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del consiglio C.E. n. 1622/2000 della commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visto l'attestato della giunta regionale della Calabria del 28 settembre 2001 con il quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2001, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2001/2002 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Calabria.

2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi per i vini a denominazione di origine controllata «Ciro» e «Melissa».

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 4 ottobre 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

01A11131

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 11 luglio 2001.

Ammissione dei progetti di ricerca di cui al decreto ministeriale 23 ottobre 1997, per complessive L. 22.642.300.000 (€ 11.693.772,05).

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI - SERVIZIO PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica di seguito denominato MURST;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante: «Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Viste le domande presentate ai sensi del decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629, riguardante le modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni ai progetti e centri di ricerca di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, a valere sui fondi della legge n. 488 del 19 dicembre 1992, e i relativi esiti istruttori;

Viste le proposte formulate dal Comitato tecnico scientifico aree depresse nella riunione del 4 aprile 2001 ed in particolare i progetti per i quali il C.T.S. ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni;

Vista la disponibilità del cap. 7365 P.G. 02 esercizio finanziario 2001;

Considerato che per tutti i progetti proposti per l'ammissione alle agevolazioni nella predetta riunione è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo sono ammessi alle agevolazioni ai

sensi del citato decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997, nella misura e con le modalità di seguito indicate:

Ditta: TARÌ INDUSTRIALE S.c.r.l. - Marcianise (Caserta) - (classificata grande impresa).

Progetto: S117-P.

Titolo del progetto: utilizzo delle tecniche di prototipazione rapida per la produzione di oggetti di gioielleria ed oreficeria a geometria complessa.

Entità delle spese nel progetto approvato L. 599.000.000 di cui:

in zona non eleggibile, L. 0;

in zona art. 92, par. 3, lettera *a),* L. 599.000.000;

in zona art. 92, par. 3, lettera *c),* L. 0;

in zona obiettivo 2 e 5 *b,* L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 599.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 158.000.000 per ricerca industriale e L. 441.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 2, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 362.800.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 181.400.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 56,59%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 60,56%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: 24 mesi a partire dal 2 gennaio 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 4 novembre 1998.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni:

l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: RODRIQUEZ CANTIERI NAVALI S.p.a. - Messina - (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S261-P.

Titolo del progetto: realizzazione di un prototipo di una nave veloce innovativa di circa 70/80 metri, capace di trasportare circa 600-800 passeggeri e 50/70 auto, e in grado di raggiungere una velocità di 43-50 nodi.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 29.291.000.000 di cui:

in zona non eleggibile, L. 0;

in zona art. 92, par. 3, lettera *a),* L. 27.771.000.000;

in zona art. 92, par. 3, lettera *c),* L. 0;

in zona obiettivo 2 e 5 *b,* L. 1.520.000.000.

Entità delle spese ammissibili: L. 29.291.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 3.229.000.000 per ricerca industriale e L. 26.062.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 1, 2, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 16.206.600.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 5.402.200.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 52,24%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 55,33%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 1° gennaio 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 6 agosto 1999.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni:

l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: FIBRE OTTICHE SUD - FOS S.P.A. - Battipaglia (Salerno) - (classificata grande impresa).

Progetto: S282-P.

Titolo del progetto: prodotti, materiali, tecnologie e processi innovativi nel settore delle fibre ottiche per telecomunicazioni;

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 11.500.000.000 di cui:

in zona non eleggibile, L. 0;

in zona art. 92, par. 3, lettera *a)*, L. 11.500.000.000;

in zona art. 92, par. 3, lettera *c)*, L. 0;

in zona obiettivo 2 e 5 *b*, L. 0.

Entità delle spese ammissibili; L. 11.500.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 0 per ricerca industriale e L. 11.500.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d),* punto 2, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 4.202.000.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 1.400.670.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 35,00%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 36,54%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 1° gennaio 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 29 settembre 1999.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni:

l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: BORGNA VETRI S.R.L. - San Defendente di Cervasca (Cuneo) - (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S335-P.

Titolo del progetto: Studio e messa a punto di un processo produttivo flessibile e per piccoli lotti per la lavorazione di vetri temprati piani e curvi caratterizzato da miglioramenti del livello qualitativo e di rendimento indirizzato alle esigenze della piccola/media industria.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 3.160.000.000 di cui:

in zona non eleggibile, L. 0;

in zona art. 92, par. 3, lettera *a)*, L. 0;

in zona art. 92, par. 3, lettera *c)*, L. 0;

in zona obiettivo 2 e 5 *b*, L. 3.160.000.000.

Entità delle spese ammissibili; L. 3.160.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 760.000.000 per ricerca industriale e L. 2.400.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 1, 4, 6, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 1.870.900.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 935.450.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 56,01%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 59,21%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: 24 mesi a partire dal 21 marzo 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 21 dicembre 1999.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni:

l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

La stipula del contratto è subordinata ad aumento di capitale con mezzi freschi per lire 500 milioni e l'accensione di un mutuo in favore della richiedente con sei mesi di preammortamento.

Art. 2.

La relativa spesa di L. 22.642.300.000 (€ 11.693.772,05), di cui all'art. 1 del presente decreto, grava sul capitolo 7365, esercizio finanziario 2001, PG02.

Il presente decreto sarà inviato per i successivi controlli agli organi competenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2001

Il direttore generale: CRISCUOLI

01A10965

DECRETO 11 luglio 2001.

Ammissione dei progetti di ricerca di cui al decreto ministeriale 23 ottobre 1997, per complessive L. 16.836.400.000 (€ 8.695.274,94).

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI - SERVIZIO PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica di seguito denominato MURST;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante: «Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Viste le domande presentate ai sensi del decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629, riguardante le modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni ai progetti e centri di ricerca di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, a valere sui fondi della legge n. 488 del 19 dicembre 1992 e i relativi esiti istruttori;

Viste le proposte formulate dal Comitato tecnico scientifico aree depresse nella riunione del 13 dicembre 2000 verbale n. 66 ed in particolare i progetti S 208-P ed S 207-P per i quali il C.T.S. ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni;

Visto il supplemento istruttorio fornito dall'istituto di credito richiesto da questo Ministero con nota 19 marzo 2001, n. 5893;

Vista la disponibilità del cap. 7365 P.G. 02, esercizio finanziario 2001;

Considerato che per tutti i progetti proposti per l'ammissione alle agevolazioni nella predetta riunione è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo sono ammessi alle agevolazioni ai sensi del citato decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997, nella misura e con le modalità di seguito indicate:

Ditta: ALENIA MARCONI SYSTEM S.P.A. - Roma - (classificata grande impresa).

Progetto: S207P.

Titolo del progetto: Architetture di elaborazione avanzate.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 17.435.000.000 di cui:

in zona non eleggibile, L. 2.207.000.000;

in zona art. 92, par. 3, lettera *a)*, L. 15.228.000.000;

in zona art. 92, par. 3, lettera *c)*, L. 0;

in zona obiettivo 2 e 5 *b*, L. 0.

Entità delle spese ammissibili; L. 15.228.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 9.481.000.000 per ricerca industriale e L. 7.954.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 2, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 9.988.700.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 3.329.570.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 54,52%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 57,29%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 4,76%.

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 1° settembre 1999.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 10 maggio 1999.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni:

l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

La stipula del contratto è subordinata alla verifica dei parametri di affidabilità economico finanziaria sulla richiedente.

Ditta: ALENIA MARCONI SYSTEMS S.P.A. - Roma - (classificata grande impresa).

Progetto: S208-P.

Titolo del progetto: Nuove antenne per i radar di sorveglianza tridimensionale ad elevata copertura.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 16.740.000.000 di cui:

in zona non eleggibile L. 2.650.000.000;

in zona art. 92, par. 3, lettera *a)*, L. 14.090.000.000;

in zona art. 92, par. 3, lettera *c)*, L. 0;

in zona obiettivo 2 e 5 *b,* L. 0.

Entità delle spese ammissibili, L. 14.090.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 7.763.000.000 per ricerca industriale e L. 8.977.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punto 2, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 6.847.700.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 2.282.570.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 40,91%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 39,07%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 4,76%.

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 1° settembre 1999.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 10 maggio 1999.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni:

l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Art. 2.

La relativa spesa di lire 16.836.400.000 (€ 8.695.274,94), di cui all'art. 1 del presente decreto, grava sul capitolo 7365, P.G. 02, esercizio finanziario 2001.

Il presente decreto sarà inviato per i successivi controlli agli organi competenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2001

Il direttore generale: CRISCUOLI

01A10966

DECRETO 4 ottobre 2001.

Contributo straordinario agli istituti e/o enti di ricerca o formazione pubblici e privati ricompresi nell'Obiettivo 1 del territorio nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo del 3 aprile 1993, n. 96, di trasferimento delle funzioni dei soppressi organismi dell'intervento straordinario presso il MURST;

Visto l'art. 6 della legge n. 104/1995 che regola la competenza MURST nelle aree depresse del settore della ricerca;

Considerato che gli istituti scientifici e culturali a cui si rivolge il presente bando, operano in settori determinanti per la crescita e lo sviluppo delle realtà territoriali e sociali in cui essi stessi operano;

Ritenuta la necessità di promuovere l'assegnazione di un contributo straordinario per il funzionamento strumentale alle attività di ricerca e/o formazione degli istituti scientifici e culturali nelle aree depresse dell'obiettivo 1, in quanto i succitati istituti, causa anche la soppressione dell'intervento straordinario, hanno visto diminuire i loro flussi finanziari ai fini della loro immissione sul mercato per l'autofinanziamento previsto a regime;

Visto il decreto ministeriale n. 623 dell'8 ottobre 1996 che regolamenta i criteri e le modalità per la concessione di contributi per il funzionamento degli istituti scientifici;

Visto il regolamento CEE n. 2052/1988, riguardante le aree ricadenti nell'obiettivo 1 e successive modifiche;

Vista la delibera CIPE del 25 maggio 2000 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 luglio 2000 di assegnazione di risorse finanziarie per opere di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'esercizio 2000 che comprende una quota di lire 15 miliardi (€ 7.746.853,49) per le esigenze degli istituti di ricerca nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999;

Visto il decreto ministeriale n. 982 del 30 marzo 2001 registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2001, registro n. 1, foglio n. 303, dal quale si evincono i soggetti ammissibili e che stabilisce che con successivo decreto, da emanarsi entro trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del bando, saranno fissati i termini della presentazione delle domande e la relativa documentazione a supporto;

Decreta:

Art. 1.

Soggetti legittimati ad accedere ai contributi

1. I contributi straordinari del citato decreto verranno erogati agli istituti e/o enti di ricerca e/o formazione privati e pubblici, ad esclusione delle università, con sede operativa nelle aree ricomprese nell'obiettivo 1 del territorio nazionale per il periodo 2000-2006 e che svolgano istituzionalmente attività di ricerca e/o formazione post-universitaria di particolare rilievo e interesse per lo sviluppo del territorio.

2. I contributi di cui al comma precedente sono destinati alla totale copertura di attività di ricerca e/o formazione, ovvero all'acquisto, ammodernamento, noleggio di attrezzature di ricerca e/o didattiche.

Art. 2.

Criteri

1. Per la concessione dei contributi di che trattasi il procedimento amministrativo di valutazione e selezione delle richieste si svolge sulla base della valutazione dei seguenti elementi:

a) rilevanza della produzione scientifica attraverso la valutazione delle pubblicazioni su riviste internazionali e nazionali, monografie, atti diversi, brevetti; rilevanza delle attività di formazione post universitaria, valutate attraverso i suoi risultati in termini di persone formate e del loro inserimento;

b) tradizione storica dell'ente, sua rilevanza nazionale ed internazionale e sua attualità, sulla base dei riscontri riconosciuti nella comunità scientifica;

c) con riferimento a specifici progetti di ricerca, l'interesse scientifico e la capacità dell'istituto proponente di realizzare il progetto;

d) attività di ricerca o di formazione post universitaria in collaborazione con altre istituzioni italiane o internazionali, in particolare della Unione europea e loro rilevanza;

e) collegamento dell'attività con il piano nazionale della ricerca e il piano quadro dell'Unione europea;

f) rapporto fra l'entità e la qualificazione del personale coinvolto nell'attività di ricerca e/o formazione e gli obiettivi da conseguire;

g) coerenza e congruità della richiesta rispetto alle attività da svolgere e in relazione ad altre fonti di finanziamento dell'ente, in particolare per quanto riguarda il coordinamento con altri contributi ordinari o straordinari di fonte M.I.U.R.

Art. 3.

1. Per la concessione dei finanziamenti la domanda, con i progetti allegati, a pena di decadenza, deve essere presentata, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, al M.I.U.R. - Servizio per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività di ricerca - Uff. VII - Settore bilancio a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

2. La domanda deve contenere tutti gli elementi che permettano la completa individuazione del beneficiario, ivi compresa la ragione sociale, la sede ed il codice fiscale e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

a) atto costitutivo;

b) statuto ed estremi relativi al riconoscimento della personalità giuridica, ove concessa;

c) per i soggetti privati certificato di vigenza dell'ente attestante che non è soggetto a procedimenti fallimentari o concorsuali. In caso di amministrazioni controllate trasmissione del provvedimento del tribunale;

d) struttura organizzativa e di ricerca e/o di formazione con indicazione del personale in organico nonché di altro personale in servizio o collaboratore esterno;

e) situazione finanziaria (conto consuntivo dell'esercizio precedente, bilancio preventivo dell'esercizio in corso e preventivo dell'esercizio di riferimento), distinguendo le spese di ricerca e/o formative da quelle strutturali;

f) progetto specifico di ricerca e/o formazione che si intende realizzare con allegato studio di fattibilità del progetto stesso;

g) indicazione di eventuali finanziamenti per strutture di ricerca e/o di formazione acquisti nell'ambito del PS 35/Ricerca o della azione organica n. 2

«Sostegno all'innovazione» della legge n. 64/1986; e/o di finanziamenti per attività di ricerca o formazione in base a strumenti normativi di competenza del MIUR;

h) per chi ha già fatto domanda di finanziamento presso questo Ministero è sufficiente una autocertificazione attestante quanto richiesto ai precedenti punti del presente bando.

Art. 4.

Il M.I.U.R. si avvarrà di apposita commissione per la valutazione delle domande di contributo ed andranno prioritariamente considerate quelle provenienti da soggetti che versano in particolari situazioni di accertata crisi finanziaria.

Sulla base dell'esito delle valutazioni, con apposito decreto direttoriale, verrà stabilita la ripartizione delle risorse nell'ambito dello stanziamento massimo complessivo di lire 15 miliardi (€ 7.746.853,49).

Roma, 4 ottobre 2001

Il direttore generale: CRISCUOLI

01A11134

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 3 luglio 2001.

Modifiche alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani, allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante il «Regolamento per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, secondo cui la tabella in allegato *A*, recante i gradi-giorno dei comuni italiani, può essere modificata ed integrata con decreto del Ministro delle attività produttive, anche in relazione all'istituzione di nuovi comuni, o alle modificazioni dei territori comunali, avvalendosi delle competenze tecniche dell'ENEA ed in conformità ad eventuali metodologie fissate dall'UNI;

Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1995, 6 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 242 del 16 ottobre 1997, 4 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 206 del 4 settembre 2000, 12 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2000, 3 aprile 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2001, del 20 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 21 maggio 2001 e del 31 maggio 2001 in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana recanti modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

Vista la comunicazione del comune di Limone sul Garda (Brescia) n. 2214 del 9 febbraio 2000, nella quale si evidenziano elementi geografici, altimetrici e climatici relativi al comune di Limone sul Garda (Brescia);

Viste le valutazioni tecniche dell'ENEA, comunicate con nota n. 029/2000/DBT del 9 febbraio 2000 dalle quali risulta che in sede di compilazione della tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è stato presumibilmente commesso un errore nel calcolo dei gradi-giorni da attribuire al comune di Limone sul Garda, e che sulla base delle risultanze tecniche al comune, conformemente alla metodologia fissata nel decreto citato, vanno attribuiti 2097 gradi-giorni, e confermato il mantenimento della zona climatica D;

Tenuto conto che l'UNI non ha ancora fissato nuove metodologie di determinazione dei gradi-giorno;

Ritenuto di dover procedere alle necessarie rettifiche della tabella allegato *A* al citato regolamento;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella tabella allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, le indicazioni relative al comune di Limona sul Garda (Brescia) sono sostituite da quelle di seguito elencate:

pr	z	gr-g	alt	comune
BS	D	2097	66	Limone sul Garda

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2001

Il Ministro: MARZANO

01A10955

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 26 settembre 2001.

Pubblicazione semestrale dell'elenco emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante. (Deliberazione n. 13282).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto in particolare l'art. 116 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visti gli articoli 2, lettera *e)*, 108, 109, 110, 111 e 112, nonché l'allegato 3G del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche;

Visto il punto n. 21 della delibera Consob n. 12475 del 6 aprile 2000 che modifica ed integra il citato regolamento n. 11971/1999;

Ravvisata la necessità di dare separata evidenza nell'elenco agli emittenti strumenti finanziari diffusi soggetti agli obblighi di informazione previsti dagli articoli 109, 110 e 111 del citato regolamento, agli emittenti strumenti finanziari diffusi dispensati ai sensi dell'art. 112, comma 1, dall'osservanza dei citati obblighi di informazione, nonché agli emittenti strumenti finanziari diffusi senza obblighi di informazione ai sensi dell'art. 112, comma 2, in quanto quotati nei mercati regolamentati di altri Paesi dell'Unione europea o nei mercati di Paesi extracomunitari riconosciuti ai sensi dell'art. 67, comma 2, del testo unico, ovvero in quanto SICAV;

Considerato che sussistono i presupposti per procedere all'aggiornamento dell'elenco degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, sulla base delle comunicazioni pervenute nel semestre febbraio 2001 - luglio 2001;

Delibera:

È adottato l'allegato «Elenco degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante».

L'elenco, aggiornato al 31 luglio 2001, comprende:

nella sezione A, n. 126 emittenti strumenti finanziari diffusi tenuti ad osservare gli obblighi di informazione previsti dagli articoli 109, 110 e 111 della delibera 11971/1999;

nella sezione B, n. 39 emittenti strumenti finanziari diffusi che, a seguito di presentazione di istanza motivata, sono stati dispensati dalla osservanza dei sopra citati obblighi di informazione, ai sensi dell'art. 112, comma 1 della delibera n. 11971/1999;

nella sezione C, nessun emittente senza obblighi di informazione ai sensi dell'art. 112, comma 2 della delibera n. 11971/1999, in quanto quotati nei mercati regolamentati di altri Paesi dell'Unione europea o nei mercati di Paesi extracomunitari riconosciuti ai sensi dell'art. 67, comma 2 del testo unico, ovvero in quanto SICAV.

La presente deliberazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino della Consob.

Milano, 26 settembre 2001

p. *Il presidente:* CARDIA

ALLEGATO

ELENCO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI DIFFUSI TRA IL PUBBLICO IN MISURA RILEVANTE
(Situazione al 31 luglio 2001)

SEZIONE A

EMITTENTI CON OBBLIGHI DI INFORMAZIONE
ex articoli 109, 110 e 111 della delibera n. 11971/1999

N. progr.	Emittente	Strumento finanziario diffuso
1	Amir S.p.a - Rimini	obbl. n. cv.
2	Aeroporti di Roma S.p.a. - Fiumicino (Roma)	azioni ord.
3	Agenzia di Pollenzo S.p.a - Pollenzo-Bra (Cuneo)	azioni ord.
4	Assicuratrice Val Piave S.p.a - Belluno ..	azioni ord.
5	Assicurazioni VMG 1857 S.p.a - Milano	azioni ord.
6	B. Agricola S.p.a - Gorizia	azioni ord.
7	B. Agricola Pop. di Ragusa S.c. a r.l. - Ragusa	azioni ord.
8	B. Antoniana Pop. Veneta S.c. a r.l. - Padova	azioni ord. obbl. cv.
9	B. Apulia S.p.a - San Severo (Foggia) ...	azioni ord.
10	B. Bipielle Network S.p.a - Lodi	azioni ord.
11	B. Bipielle Romagna S.p.a - Forlì	azioni ord.
12	B. Carime S.p.a - Cosenza	azioni ord.
13	B. Cooperativa Cattolica S.c.a r.l. Montefiascone (Viterbo)	azioni ord.
14	B. Cooperativa Valsabbina - La Valsabbina S.c. a r.l. - Vestone (Brescia)	azioni ord.
15	B. dei Laghi S.p.a - Lecco	azioni ord.
16	B. del Garda - Garda Bank S.p.a - Verona	azioni ord.
17	B. del Monte di Foggia S.p.a - Foggia ..	azioni ord.
18	B. del Popolo S.c. a r.l. - Trapani	azioni ord.
19	B. del Salento - Credito Pop. Salentino - Banca 121 S.p.a - Lecce	azioni ord. azioni priv.
20	B. dell'Artigianato e dell'Industria S.p.a - Brescia	azioni ord.
21	B. delle Marche S.p.a - Ancona	azioni ord.
22	B. di Credito Popolare S.c. a r.l. - Torre del Greco (Napoli)	azioni ord.
23	B. di Genova e San Giorgio S.p.a - Genova	azioni ord.
24	B. di Imola S.p.a - Imola (Bologna)	azioni ord.
25	B. di Latina S.p.a - Latina	azioni ord.
26	B. di Piacenza S.c. a r.l. - Piacenza	azioni ord.
27	B. di Sassari S.p.a - Sassari	azioni ord.
28	B. di Trento e Bolzano S.p.a - Trento ...	azioni ord.
29	B. di Treviso S.p.a - Treviso	azioni ord.
30	B. Manager S.p.a - Roma	azioni ord.
31	B. Pop. Ariano Valle Ufita S.c. a r.l. (in liquidazione) - Ariano Irpino (Avellino)	azioni ord.
32	B. Pop. del Cassinate S.c. a r.l. - Cassino (Frosinone)	azioni ord.

N. progr.	Emittente	Strumento finanziario diffuso
33	B. Pop. del Frusinate S.c. a r.l. - Frosinone	azioni ord.
34	B. Pop. del Lazio S.c. a r.l. - Velletri (Roma)	azioni ord.
35	B. Pop. del Levante S.c. a r.l. - Bari	azioni ord.
36	B. Pop. del Materano S.p.a - Matera	azioni ord.
37	B. Pop. del Trentino S.c. a r.l. - Trento	azioni ord. obbl. cv.
38	B. Pop. della Penisola Sorrentina S.p.a - Sorrento (Napoli)	azioni ord.
39	B. della Provincia di Belluno S.p.a - Belluno	azioni ord. obbl. cv.
40	B. Pop. dell'Alto Adige S.c. a r.l. - Bolzano	azioni ord.
41	B. Pop. Dell'Irpinia S.c. a r.l. - Avellino	azioni ord.
42	B. Pop. di Ancona S.p.a - Ancona	azioni ord.
43	B. Pop. di Aprilia S.p.a - Aprilia (Latina)	azioni ord.
44	B. Pop. di Augusta S.p.a - Augusta (Siracusa)	azioni ord.
45	B. Pop. di Bari S.c. a r.l. - Bari	azioni ord. obbl. cv.
46	B. Pop. di Bronte S.c. a r.l. - Bronte (Catania)	azioni ord.
47	B. Pop. di Calabria S.p.a. - Cosenza	azioni ord.
48	B. Pop. di Castrovillari e Corigliano C. S.p.a. - Castrovillari (Cosenza)	azioni ord.
49	B. Pop. di Cividale S.c. a r.l. - Cividale del Friuli (Udine)	azioni ord.
50	B. Pop. di Cortona S.c. a r.l. - Cortona (Arezzo)	azioni ord.
51	B. Pop. di Crotone S.p.a. - Crotone	azioni ord.
52	B. Pop. di Fondi S.c. a r.l. - Fondi (Latina)	azioni ord.
53	B. Pop. di Lajatico S.c. a r.l. - Lajatico (Pisa)	azioni ord.
54	B. Pop. di Lanciano e Sulmona S.p.a. - Lanciano (Chieti)	azioni ord.
55	B. Pop. di Mantova S.p.a. - Mantova	azioni ord.
56	B. Pop. di Marostica S.c. a r.l. - Marostica (Vicenza)	azioni ord.
57	B. Pop. di Monza e Brianza S.p.a. - Monza (Milano)	azioni ord.
58	B. Pop. di Puglia e Basilicata S.c. a r.l. - Matera	azioni ord. obbl. cv.
59	B. Pop. di Ravenna S.p.a. - Ravenna	azioni ord. obbl. cv.
60	B. Pop. di Rho S.p.a. - Rho (Milano)	azioni ord.
61	B. Pop. di Salerno S.p.a. - Salerno	azioni ord.
62	B. Pop. di San Felice sul Panaro S.c. a r.l. - S. Felice sul Panaro (Modena)	azioni ord.
63	B. Pop. di Sesto S. Giovanni S.c. a r.l. - Sesto San Giovanni (Milano)	azioni ord.
64	B. Pop. di Sviluppo S.c. a r.l. - Napoli	azioni ord.
65	B. Pop. di Todi S.p.a. - Todi (Perugia)	azioni ord.
66	B. Pop. di Trieste S.p.a. - Trieste	azioni ord.
67	B. Pop di Vicenza S.c. a r.l. - Vicenza	azioni ord. obbl. cv.
68	B. Pop. Etica S.c. a r.l. - Padova	azioni ord.
69	B. Pop. Friuladria S.p.a. - Pordenone	azioni ord.
70	B. Pop. Jonica S.p.a. - Grottaglie (Taranto)	azioni ord.
71	B. Pop. Prov. Lecchese S.c. a r.l. - Lecco	azioni ord.
72	B. Pop. Pugliese S.c. a r.l. - Parabita (Lecce)	azioni ord. obbl. cv.
73	B. Pop. S. Angelo S.c. a r.l. - Licata (Palermo)	azioni ord.
74	B. Pop. Santa Venera S.p.a. - Acireale (Catania)	azioni ord.
75	B. Pop. Valconca S.c. a r.l. Morciano di Romagna (Rimini)	azioni ord.
76	B. Pop. Vesuviana S.c. a r.l. - S. Giuseppe Vesuviano (Napoli)	azioni ord.
77	B. Regionale Sant'Angelo S.p.a. - Palermo	azioni ord.
78	B. Sviluppo S.p.a. - Roma	azioni priv.
79	B. Valori S.p.a. - Brescia	azioni ord.
80	Cardine Banca S.p.a. - Bologna	azioni ord.
81	Cariverona Banca S.p.a. - Verona	azioni ord.
82	Cassa dei Risparmi di Forlì S.p.a. - Forlì	azioni ord.
83	Cassa di Risp. della Prov. di Viterbo S.p.a. - Viterbo	azioni ord. azioni risp.
84	Cassa di Risp. di Asti S.p.a. - Asti	azioni ord. obbl. cv.
85	Cassa di Risp. di Bolzano S.p.a. - Bolzano	azioni ord.
86	Cassa di Risp. di Cento S.p.a. - Cento (Ferrara)	azioni ord. obbl. cv.
87	Cassa di Risp. di Fabriano e Cupramontana S.p.a. - Fabriano (Ancona)	azioni ord.
88	Cassa di Risp. di Ferrara S.p.a. - Ferrara	azioni ord.
89	Cassa di Risp. di Foligno S.p.a. - Foligno (Perugia)	azioni priv.
90	Cassa di Risp. di Mirandola S.p.a. - Mirandola (Modena)	azioni ord.
91	Cassa di Risp. di Pistoia e Pescia S.p.a. - Pistoia	azioni risp.
92	Cassa di Risp. di Ravenna S.p.a. - Ravenna	azioni ord.
93	Cassa di Risp. di Rimini S.p.a. - Rimini	azioni ord. obbl. cv.
94	Cassa di Risp. di Spoleto S.p.a. - Spoleto (Perugia)	azioni ord. azioni priv.
95	Cassa di Risp. di Trieste Banca S.p.a. - Trieste	azioni ord.
96	Cattolica Popolare S.c. a r.l. - Molfetta (Bari)	azioni ord.
97	Cofiri-Sovis S.p.a. - Napoli	azioni ord.
98	Comifar S.p.a. - Novate Milanese (Milano)	azioni ord.
99	Cooperativa Agricola Il Forteto S.c. a r.l. - Vicchio (Firenze)	azioni part. coop.
100	CPL Concordia S.c.a r.l. - Concordia sulla Secchia (Modena)	azioni part. coop.
101	Credito Emiliano Holding S.p.a. - Reggio Emilia	azioni ord.
102	Deutsche Bank S.p.a. - Milano	azioni ord.
103	Enichem S.p.a. - San Donato Milanese (Milano)	azioni ord.
104	Euridea S.p.a. - Basiglio (Milano)	azioni ord.
105	Eurosviluppo S.p.a. - Milano	azioni ord.
106	F.C. Internazionale Milano S.p.a. - Milano	azioni ord.
107	Farbanca S.p.a. - Casalecchio di Reno (Bologna)	azioni ord.
108	Ferrometalli Safem S.p.a. - Milano	azioni ord.
109	Finanziaria BTB S.p.a. - Milano	azioni ord.
110	Finanziaria Italiana - Finital S.p.a. - Arezzo	obbl. n. cv.
111	Friuli-Venezia Giulia Ass.ni La Carnica S.p.a. - Udine	azioni ord.
112	Il Grand Hotel di Rimini S.p.a. - Rimini	azioni ord.
113	Italfondiario S.p.a. Roma	azioni ord.
114	Kariba S.p.a. - Senato di Lerici (La Spezia)	azioni ord.
115	Meieaurora S.p.a. - Milano	azioni ord.
116	Meridiana S.p.a. - Olbia (Sassari)	azioni ord.
117	Porto Intermodale Ravenna - Sapir S.p.a. - Ravenna	azioni ord.
118	Profit Holding S.p.a. - Milano	azioni ord.
119	Sanità S.p.a. - Roma	azioni ord.
120	Saracen S.p.a. - Piraino (Messina)	azioni ord.
121	Società Cesenate Corse al Trotto S.p.a. - Cesena	azioni ord.
122	Società Finanziamenti Idrocarburi - Sofid S.p.a. - Roma	azioni ord.
123	Unibanca S.p.a. - Cesena	azioni ord. obbl. cv.
124	Unione Calcio Sampdoria S.p.a. - Genova	azioni ord. obbl. n. cv.
125	Veneto Banca S.c. a r.l. - Montebelluna (Treviso)	azioni ord.
126	Villa d'Este S.p.a. - Cernobbio (Como)	azioni ord.

SEZIONE B

EMITTENTI DISPENSATI DAGLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE
ai sensi dell'art. 112, comma 1 della delibera n. 11971/1999

N. progr.	Emittente	Data esonero
1	Area S.p.a. - Segrate (Milano)	27/09/2000
2	Autocamionale della Cisa S.p.a. - Pontetaro di Noceto (Parma)	20/03/2000
3	Banca Agrileasing S.p.a. - Roma	08/06/1999
4	Banca Passadore & c. S.p.a. - Genova	22/12/1998
5	Banca Popolare di Abbiategrasso S.p.a. - Abbiategrasso (Milano)	22/12/1998
6	Cantoni Itc S.p.a. - Milano	22/12/1998
7	Corticella Molini e Pastifici S.p.a. - Bologna	08/10/1999
8	Costruttori Romani Riuniti Grandi Opere S.p.a. - Roma	27/09/2000
9	Funivie Alpe Cermis S.p.a. - Cavalese (Trento)	20/12/1999
10	Funivie Folgarida Marilleva S.p.a. - Folgarida di Dimaro (Trento)	08/06/1999
11	Funivie Madonna di Campiglio S.p.a. - Madonna di Campiglio (Trento)	08/06/1999
12	Funivie Piccolo San Bernardo S.p.a. - La Thuile (Aosta)	20/12/1999
13	Funivie Tofana e Marmolada S.p.a. - Bolzano	20/12/1999
14	G.S. S.p.a. - Milano	24/09/2001
15	Golf Des Iles Borromees S.p.a. - Brovello Carpugnino (Verbania)	11/03/1999
16	Immobiliare Sporting Milano 3 S.p.a. - Basiglio (Milano)	08/10/1999
17	Impianti Funiviari Lusia Sif S.p.a. - Moena (Trento)	08/06/1999
18	Incremento Turistico Alpe Pampeago - Itap S.p.a. - Tesero (Trento)	11/03/1999
19	Internova S.p.a. - Firenze	11/03/1999
20	Istituto Atesino di Sviluppo - Isa S.p.a. - Trento	11/03/1999
21	Istituto Farmacologico Serono S.p.a. - Roma	22/12/1998
22	Juventus F.C. S.p.a. - Torino	22/12/1998
23	Levante Norditalia Assicurazioni S.p.a. - Milano	08/06/1999
24	Monterosa S.p.a. - Gressoney La Trinitè (Aosta)	20/12/1999
25	Navale Assicurazioni S.p.a. - Ferrara	22/01/2000
26	Nosio S.p.a. - Mezzocorona (Trento)	08/10/1999
27	Paganella 2001 S.p.a. - Andalo (Trento)	08/06/1999
28	Pharmacia & Upjohn S.p.a. - Milano	08/10/1999
29	Pila S.p.a. - Gressan (Aosta)	20/12/1999
30	Reale Compagnia Italiana S.p.a. - Milano	11/03/1999
31	SISAL S.p.a. - Milano	26/03/2001
32	Società Esercizi Aeroportuali - SEA S.p.a. - Aeroporto Milano Linate	22/12/1998
33	Società Finanziaria Marittima - Finmare S.p.a. (in liquidazione) - Genova	22/12/1998
34	Società impianti Bormio - SIB S.p.a. - Bormio (Sondrio)	08/06/1999
35	Società Interbancaria per l'Automazione - SIA S.p.a. - Milano	22/12/1998
36	Unifarma S.p.a. - Fossano (Cuneo)	08/06/1999
37	Unione Farmacisti del Friuli e della Venezia Giulia S.p.a. - Udine	11/03/1999
38	Unione Farmacisti Trentino-Alto Adige - Unifarm S.p.a. - Ravina (Trento)	22/12/1998
39	Videotime S.p.a. - Milano	08/06/1999

SEZIONE C

EMITTENTI SENZA OBBLIGHI DI INFORMAZIONE
ai sensi dell'art. 112, comma 2 della delibera 11971/1999

N. progr.	Emittente	Data comunic.
—	—	—

01A10982

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 28 settembre 2001.

Scissione parziale della Commercial Union Italia S.p.a., mediante trasferimento alla costituenda CGNU Holding Italia S.p.a. (entrambe in Milano), di parte del patrimonio. (Provvedimento n. 1946).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative, in particolare l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche allo statuto sociale e l'art. 76, che prevede l'approvazione della scissione di imprese, con le relative modalità e le nuove norme statutarie;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti e l'art. 4, comma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1, lettera *i)* della legge n. 576/1982, il quale prevede che il consiglio dell'Istitu-

to esprima il proprio parere, tra l'altro, in materia di fusioni di imprese assicuratrici (e, per estensione, in materia di scissioni, giusto il disposto di cui all'art. 76, comma 7, del citato decreto legislativo n. 175/1995), comprese le relative modalità e le nuove norme statutarie;

Visto il decreto ministeriale in data 9 ottobre 1990, di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni rilasciata alla Commercial Union Italia S.p.a., con sede in Milano, viale Abruzzi, n. 94, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista la delibera assunta in data 30 maggio 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Commercial Union Italia S.p.a., che ha approvato il progetto di scissione parziale della società, da attuarsi mediante trasferimento — a favore della costituenda CGNU Holding Italia S.p.a. — di parte del patrimonio sociale, e precisamente dell'attività di gestione delle partecipazioni strategiche relative all'attività di assicurazione concernente il ramo vita (ad eccezione del 5% della Commercial Union Previdenza S.p.a. e del 33% della Commercial Union Previdenza S.p.a.) ed il ramo danni, nonché di parte delle partecipazioni in aziende di credito già acquisite al 31 dicembre 2000 e da acquisire nel corrente esercizio, con ogni partita a tale attività connessa e riferibile, approvando altresì le relative modalità e le nuove norme statutarie;

Vista l'istanza e la relativa documentazione allegata, presentata in data 11 luglio 2001, con la quale la società Commercial Union Italia S.p.a., ha chiesto l'approvazione della scissione parziale e delle relative modalità, nonché i documenti integrativi forniti;

Preso atto dell'iscrizione della citata deliberazione assembleare nel registro delle imprese di Milano in data 31 maggio 2001;

Accertato che la Commercial Union Italia S.p.a., tenuto conto della scissione, dispone di elementi costitutivi del margine di solvibilità eccedenti la misura dovuta;

Rilevato che l'operazione di scissione in esame e le relative modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e dei danneggiati;

Considerato che non sussistono elementi ostativi in merito all'approvazione delle modifiche statuarie apportate dalla Commercial Union Italia S.p.a., finalizzate all'esecuzione dell'operazione di scissione in argomento;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio dell'Istituto nella seduta del 27 settembre 2001;

Dispone:

Art. 1.

È approvata la scissione parziale della Commercial Union Italia S.p.a., da attuarsi mediante trasferimento — a favore della costituenda CGNU Holding Italia S.p.a. — di parte del patrimonio sociale, e precisamente dell'attività di gestione delle partecipazioni strategiche relative all'attività di assicurazione concernente il ramo vita (ad eccezione del 5% della Commercial Union Vita S.p.a. e del 33% della Commercial Union Previdenza S.p.a.) ed il ramo danni, nonché di parte delle partecipazioni in aziende di credito già acquisite al 31 dicembre 2000 e da acquisire nel corrente esercizio, con ogni partita a tale attività connessa e riferibile, con le relative modalità di attuazione.

Art. 2.

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Commercial Union Italia S.p.a., con la modifica apportata — a decorrere dalla data di effetto della scissione — all'articolo:

«Art. 6 (Capitale). — Nuovo ammontare del capitale sociale: L. 48.500.000.000 (in luogo del precedente importo di L. 158.500.000.000) diviso in n. 4.850.000 azioni da L. 10.000 cadauna (riduzione del capitale sociale per L. 110.000.000.000, ai fini della costituzione del capitale sociale della società beneficiaria per pari importo, suddiviso in n. 11.000.000 di azioni del valore nominale di L. 10.000 cadauna, da attribuire per intero alla comune controllante CGU International Holdings B.V., con sede in Amsterdam)».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 28 settembre 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A11062

PROVVEDIMENTO 1° ottobre 2001.

Modificazioni dello statuto della Padana Assicurazioni S.p.a., in San Donato Milanese. (Provvedimento n. 1948).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'applicazione dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visti il decreto ministeriale in data 20 giugno 1986 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni rilasciata alla

Padana Assicurazioni S.p.a., con sede in San Donato Milanese (Milano), via Agadir, n. 34, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista la delibera assunta in data 1º agosto 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Padana Assicurazioni S.p.a., che ha approvato la modifica apportata all'art. 3 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione della predetta variazione allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Padana Assicurazione S.p.a., con sede in San Donato Milanese (Milano), con la modifica apportata all'articolo:

«Art. 3 (Costituzione, sede, oggetto, durata della società). — Nuova sede legale dell'impresa: San Donato Milanese (Milano), via Maastricht, n. 1 (trasferimento dalla precedente sede sita in San Donato Milanese (Milano), via Agadir, n. 34)».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º ottobre 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A11061

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 26 settembre 2001.

Consultazione pubblica concernente l'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia S.p.a., per l'anno 2001. (Deliberazione n. 21/01/CIR).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della commissione per le infrastrutture e le reti del 19 settembre 2001 e nella sua prosecuzione del 26 settembre 2001;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, n. 318/1997, recante «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni»;

Vista la delibera n. 278/99, recante «Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive»;

Vista la delibera n. 217/01/CONS, recante «Regolamento concernente l'accesso ai documenti», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001;

Considerato che, al fine di tenere conto dei diversi aspetti di carattere tecnico, giuridico ed economico implicati dal procedimento istruttorio «Offerta di interconnessione di riferimento 2001», l'Autorità, tramite la consultazione pubblica oggetto del presente provvedimento, ritiene opportuno permettere agli organismi di telecomunicazione di esprimere la propria opinione;

Considerato che Telecom Italia S.p.a. ha reso pubblica la propria offerta di interconnessione di riferimento per l'anno 2001 in data 7 settembre 2001;

Visto il documento per la consultazione proposto dal direttore del dipartimento regolamentazione;

Ravvisata l'urgenza della consultazione oggetto del presente provvedimento, l'Autorità ritiene di limitare a trenta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il termine entro il quale i soggetti invitati presentano all'Autorità medesima le previste comunicazioni;

Udita la relazione del commissario ing. Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. È indetta la consultazione pubblica concernente l'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia S.p.a. per l'anno 2001.

2. Il documento per la consultazione è riportato nell'allegato *A* al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.

3. Ai sensi e per gli effetti della delibera n. 278/99, le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno pervenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Napoli, 26 settembre 2001

Il presidente
CHELI

Il commissario relatore
MONACI

Il segretario della commissione per le infrastrutture e le reti
VICENZI

ALLEGATO *A*
alla delibera n. 21/01/CIR

CONSULTAZIONE PUBBLICA CONCERNENTE L'OFFERTA DI INTERCONNESSIONE DI RIFERIMENTO DI TELECOM ITALIA S.P.A., PER L'ANNO 2001

Documento per la consultazione

Nell'ambito del procedimento istruttorio «Offerta di interconnessione di riferimento 2001», finalizzato alla valutazione dell'offerta di interconnessione della società Telecom Italia S.p.a. per l'anno 2001, l'Autorità intende acquisire, tramite consultazione pubblica, osservazioni, elementi di informazione e documentazione sulle condizioni di offerta per l'anno 2001, comprendente:

1) i servizi di interconnessione nazionali ed internazionali;

2) i servizi di accesso disaggregato alla rete locale;

3) i servizi di co-locazione;

4) i servizi di backhauling;

5) il servizio di fatturazione per l'accesso a numerazioni non geografiche di altro operatore;

6) i servizi di canale virtuale permanente,
relativamente alle condizioni tecnico-economiche ed alle procedure di fornitura ed assistenza, con i rispettivi livelli di servizio.

Le condizioni di offerta relative ai servizi sopra indicati, di seguito denominate «offerta 2001» sono state proposte e rese pubbliche agli operatori di telecomunicazioni dalla società Telecom Italia S.p.a. in data 7 settembre 2001.

Ciò premesso, l'Autorità, ai sensi della propria delibera n. 278/99, recante «Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive»,

Invita

gli organismi di telecomunicazioni ai quali si applicano le condizioni di cui all'offerta 2001 a far pervenire all'Autorità una comunicazione contenente la propria posizione in merito al tema oggetto di consultazione, per le parti di interesse.

Le comunicazioni, recanti la dicitura: «Consultazione pubblica offerta 2001», nonché l'indicazione della denominazione del soggetto rispondente, dovranno pervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente documento nella *Gazzetta Ufficiale*, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano, al seguente indirizzo:

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Dipartimento regolamentazione - Att.ne Ing. Vincenzo Lobianco, responsabile del procedimento - Centro direzionale is. B5 - «Torre Francesco»- 80143 Napoli.

Le comunicazioni potranno essere anticipate, entro lo stesso termine, anche in formato elettronico al seguente indirizzo e-mail: regolamentazione@agcom.it, recando in oggetto la denominazione del soggetto rispondente seguita dalla dicitura: «Consultazione pubblica offerta 2001».

In particolare le comunicazioni dovranno contenere le osservazioni del soggetto rispondente, in maniera puntuale e sintetica sull'offerta 2001, rispettando preferibilmente l'ordine espositivo della stessa, con riferimento alle sole parti ritenute di interesse.

Le comunicazioni inviate dai soggetti che aderiscono alla consultazione non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo, rispetto ad eventuali successive decisioni dell'Autorità stessa, hanno carattere meramente informativo per i summenzionati fini conoscitivi.

In considerazione dell'opportunità di pubblicare integralmente i contributi inviati, i soggetti rispondenti sono invitati ad indicare il grado di riservatezza dei documenti e la relativa motivazione.

Le comunicazioni pervenute saranno pubblicate tenendo conto del grado di accessibilità indicato sul sito web dell'Autorità, all'indirizzo www.agcom.it

01A11039

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Comunicato relativo alla legge 5 ottobre 2001, n. 367, recante: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, nonché conseguenti modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale».

In calce alla legge citata in epigrafe, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 234 dell'8 ottobre 2001, deve intendersi pubblicato, alla pag. 24, il seguente Accordo:

ACCORDO TRA L'ITALIA E LA SVIZZERA CHE COMPLETA LA CONVENZIONE EUROPEA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE DEL 20 APRILE 1959 E NE AGEVOLA L'APPLICAZIONE.

La Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, desiderose di semplificare nei rapporti tra i due Stati l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e di completare le disposizioni di questa,

hanno convenuto quanto segue:

Art. I

Disposizioni generali

1. Il presente Accordo è inteso a completare le disposizioni e facilitare l'applicazione tra gli Stati contraenti della Convenzione del 20 aprile 1959, in appresso denominata «la Convenzione».

2. Il paragrafo 1 non pregiudica l'applicazione delle disposizioni più favorevoli degli accordi bilaterali o multilaterali vigenti tra gli Stati contraenti né delle eventuali disposizioni nazionali più favorevoli nel settore dell'assistenza giudiziaria in materia penale.

Art. II

Campo di applicazione (Ad art. 1 della Convenzione)

1. La Convenzione e il presente Accordo si applicano anche ai procedimenti relativi a fatti punibili penalmente secondo il diritto di uno dei due Stati o di entrambi il cui perseguimento o le cui indagini sono di competenza di un'autorità amministrativa, purché sia prevista, durante la procedura, la possibilità di investire un'autorità giudiziaria competente in materia penale.

2. L'assistenza giudiziaria è ugualmente concessa:

a) per la notifica di atti relativi all'esecuzione di una pena o di una misura, al recupero di una pena pecuniaria o al pagamento delle spese processuali;

b) per le procedure relative alla sospensione condizionale, all'esecuzione di una pena o di una misura, alla liberazione condizionale, al rinvio dell'inizio dell'esecuzione di una pena o di una misura o all'interruzione della loro esecuzione;

c) nei procedimenti di grazia;

d) nei procedimenti concernenti gli obblighi di riparazione per detenzione ingiustamente subita.

3. L'assistenza giudiziaria è concessa anche qualora il procedimento riguardi fatti che costituiscono truffa in materia fiscale così come definita dal diritto dello Stato richiesto.

Art. III

Ne bis in idem (Ad art. 2 della Convenzione)

1. L'assistenza giudiziaria è rifiutata se la domanda concerne fatti sulla base dei quali la persona perseguita è stata definitivamente assolta nel merito o condannata nello Stato richiesto per un reato corrispondente per quanto riguarda l'essenziale, a condizione che la sanzione penale eventualmente pronunciata sia in corso di esecuzione o sia stata già eseguita.

2. L'assistenza giudiziaria può tuttavia essere concessa:

a) se i fatti oggetto della sentenza siano stati commessi nel territorio dello Stato richiedente in tutto o in parte, salvo che, in quest'ultimo caso, gli stessi siano stati commessi in parte anche nel territorio dello Stato richiesto;

b) se i fatti oggetto della sentenza costituiscono un reato contro la sicurezza o contro altri interessi essenziali dello Stato richiedente;

c) se i fatti oggetto della sentenza sono stati commessi da un pubblico ufficiale dello Stato richiedente in violazione del suoi doveri d'ufficio.

3. Comunque il paragrafo 1 non si applica se:

a) il procedimento instaurato nello Stato richiedente non è diretto unicamente contro la persona indicata al paragrafo 1;

o,

b) l'esecuzione della richiesta è tale da discolparla.

Art. IV

Utilizzazione delle informazioni (specialità)

1. Le informazioni ottenute grazie all'assistenza non possono, nello Stato richiedente, né essere utilizzate a fini d'indagine né essere prodotte come mezzi di prova in qualsiasi procedura relativa a un reato per il quale l'assistenza è esclusa.

2. Il divieto di utilizzare le informazioni ottenute si riferisce ai fatti che hanno per lo Stato richiesto natura politica, militare o fiscale. Un fatto ha natura fiscale quando appare volto a decurtare tributi fiscali o contravviene a misure di politica monetaria, commerciale o economica. Tale divieto è altresì esteso alle procedure amministrative di natura fiscale. Sono esclusi i casi di truffa fiscale ai sensi dell'articolo II, paragrafo 3 del presente Accordo.

3. È subordinata all'autorizzazione dello Stato richiesto la trasmissione a uno Stato terzo delle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Art. V

Modalità di esecuzione richieste (ad art. 3 della Convenzione)

1. Quando l'assistenza è concessa, lo Stato richiesto farà tutto il possibile per rispettare, ai fini dell'esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria, ogni modalità espressamente indicata dallo Stato richiedente, sempre che quest'ultima non sia in conflitto con i principi del diritto dello Stato richiesto.

2. Qualora lo Stato richiedente indichi che l'esecuzione della richiesta è urgente, esso ne illustra le ragioni in maniera adeguata.

3. Qualora alla richiesta non si possa dare, esecuzione in tutto o in parte, secondo le modalità di cui ai paragrafi 1 e 2, lo Stato richiesto informa prontamente lo Stato richiedente.

4. In caso di particolare ritardo, l'autorità competente dello Stato richiedente formula apposita istanza all'autorità centrale dello Stato richiesto. Quest'ultima, se il ritardo è ingiustificato, farà tutto il possibile per accelerare l'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria.

5. Gli Stati possono accordarsi sul seguito da riservare alla richiesta.

6. Se necessario, lo Stato richiedente può esigere che lo Stato richiesto mantenga riservata la domanda di assistenza e tutto quanto ad essa connesso, purché ciò non sia in conflitto con i principi del diritto dello Stato richiesto.

Art. VI

Videoconferenza (Ad art. 3 della Convenzione)

1. Se una persona si trova nel territorio dello Stato richiesto e deve essere ascoltata in qualità di testimone o di perito dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente, quest'ultimo può chiedere, qualora per la persona in questione non sia opportuno o possibile comparire personalmente nel suo territorio, che l'audizione si svolga mediante videoconferenza, ai sensi dei paragrafi da 2 a 8.

2. Lo Stato richiesto consente alla videoconferenza se ciò non è contrario ai principi fondamentali del suo diritto e a condizione che disponga degli strumenti tecnici che permettono la videoconferenza. Qualora lo Stato richiesto non disponga degli strumenti tecnici per realizzare la videoconferenza, questi gli possono essere forniti dallo Stato richiedente a seguito di un accordo.

3. Le richieste, relative alla videoconferenza contengono, oltre ai dati di cui all'art. 14 della Convenzione e all'art. XVI del presente Accordo, l'indicazione del motivo per cui non è auspicata o possibile la presenza del testimone, del perito o della persona sottoposta a procedimento penale e il nome dell'autorità giudiziaria nonché delle persone nei confronti delle quali è stata richiesta la videoconferenza.

4. L'autorità giudiziaria dello Stato richiesto dispone il mandato di comparizione della persona in questione secondo le forme prescritte dalla propria legislazione.

5. Al testimone o al perito che partecipa alla videoconferenza si applicano le seguenti disposizioni:

a) al collegamento è presente, se necessario assistita da un interprete, un'autorità giudiziaria dello Stato richiesto che provvederà anche all'identificazione della persona da ascoltare, nonché al rispetto dei principi fondamentali del diritto dello Stato richiesto. Se l'autorità giudiziaria dello Stato richiesto giudica che durante il collegamento si violino i principi fondamentali del diritto di quest'ultimo, essa prende immediatamente i provvedimenti necessari affinché lo stesso continui a svolgersi conformemente a tali principi;

b) le autorità competenti dello Stato richiedente e dello Stato richiesto possono concordare misure relative alla protezione della persona da ascoltare;

c) la videoconferenza è condotta direttamente dall'autorità giudiziaria dello Stato richiedente o sotto la sua direzione, conformemente al proprio diritto;

d) su richiesta dello Stato richiedente, lo Stato richiesto provvede a che la persona da ascoltare sia assistita, se del caso, da un interprete;

e) la persona da ascoltare può avvalersi della facoltà di non rispondere prevista dal diritto dello Stato richiesto ovvero dello Stato richiedente.

6. Fatte salve le misure eventualmente convenute per la protezione delle persone, all'esito del collegamento l'autorità giudiziaria dello Stato richiesto redige un verbale indicante la data e il luogo, le generalità del testimone, del perito o della persona sottoposta a procedimento penale, le generalità e le qualifiche di tutte le altre persone che hanno partecipato alla videoconferenza, le eventuali prestazioni di giuramento e le condizioni tecniche del collegamento. L'autorità giudiziaria dello Stato richiesto attesta altresì che le attività si sono svolte in assenza di ogni condizionamento o coercizione della persona. Il processo verbale è trasmesso dall'autorità competente dello Stato richiesto all'autorità competente dello Stato richiedente.

7. I costi per stabilire il collegamento video, per provvedere al collegamento nello Stato richiesto, per retribuire gli interpreti necessari, per corrispondere le indennità ai periti e per coprire le loro spese di viaggio nello Stato richiesto sono rimborsati dallo Stato richiedente allo Stato richiesto, a meno che quest'ultimo non rinunci totalmente o in parte, al rimborso.

8. Gli Stati prendono le misure necessarie per assicurare che, nelle audizioni di testimoni o periti effettuate nel loro territorio in conformità del presente articolo in cui essi rifiutano di testimoniare pur avendone l'obbligo o non testimoniano il vero, si applichi il diritto nazionale, alla stessa stregua delle audizioni effettuate in un procedimento nazionale.

9. Il collegamento mediante videoconferenza può essere richiesto anche nei confronti di una persona sottoposta a procedimento penale, nel caso in cui per la persona in questione non sia opportuno o possibile comparire personalmente nel territorio dello Stato richiedente. In questo caso la videoconferenza può essere effettuata solo dopo aver acquisito il consenso della persona in questione. È inoltre assicurata la presenza di un difensore, il quale potrà essere presente nel luogo ove si trova la persona sottoposta a procedimento penale, oppure avanti l'autorità giudiziaria dello Stato richiedente, nel qual caso può colloquiare riservatamente con il suo assistito mediante strumenti tecnici idonei.

Art. VII

Diritto di pegno a vantaggio del fisco
(Ad art. 3 della Convenzione)

1. Lo Stato richiesto non si avvale del diritto di pegno doganale né di altre garanzie reali relative al diritto delle dogane o delle imposte, quando consegna gli oggetti rinunciando alla loro restituzione, a meno che il proprietario di tali oggetti, parte lesa del reato, non sia debitore anche lui dei diritti elusi.

Art. VIII

Consegna di beni provenienti da un reato
(Ad art. 3 della Convenzione)

1. Oltre ai mezzi di prova, ai fascicoli (per la Svizzera: «agli inserti») o ai documenti indicati dall'art. 3 della Convenzione, possono essere consegnati allo Stato richiedente, in particolare al fine della restituzione alla parte lesa o della loro confisca, anche i beni provenienti da un reato come pure il prodotto della loro alienazione suscettibili di sequestro secondo il diritto dello Stato richiesto.

2. È riservata qualsiasi pretesa, che non sia stata soddisfatta o garantita, avanzata su tali beni da una persona estranea al reato.

Art. IX

Presenza di persone straniere nello Stato richiesto
(Ad art. 4 della Convenzione)

1. Lo Stato richiesto autorizza, su domanda dello Stato richiedente, i rappresentanti delle autorità di quest'ultimo, le persone che partecipano al procedimento e i loro difensori, ad assistere all'esecuzione sul proprio territorio, se ciò non è incompatibile con i principi del diritto dello Stato richiesto.

2. Le persone in questione possono, conformemente a quanto previsto dal paragrafo 1, essere autorizzate, in particolare, a formulare domande, a consultare atti e possono altresì suggerire alle autorità dello Stato richiesto di formulare domande o di adottare misure complementari.

3. Le persone in questione non possono utilizzare nello Stato richiedente, per indagini o come mezzi di prova, le informazioni inerenti a una sfera protetta da segreto portate a loro conoscenza, prima che l'autorità competente abbia deciso definitivamente sulla concessione e l'estensione dell'assistenza.

Art. X

Misure coercitive (Ad art. 5 della Convenzione)

1. L'assistenza giudiziaria consistente in una misura coercitiva è concessa solo se il fatto che ha dato luogo alla commissione rogatoria è punibile secondo il diritto dei due Stati.

2. Per misura coercitiva s'intende:

a) la perquisizione corporale;

b) la perquisizione;

c) il sequestro dei mezzi di prova compresi gli strumenti utilizzati per commettere il reato, il prodotto o il risultato del reato;

d) ogni misura che comporti la divulgazione di un segreto protetto penalmente dalla legge;

e) qualsivoglia altra misura che implichi coercizione e sia prevista come tale dal diritto di procedura dello Stato richiesto.

3. In caso di rifiuto nelle ipotesi di cui al paragrafo 2, lettere *d)* ed *e)*, l'autorità richiesta dovrà illustrare la previsione di legge.

Art. XI

Restituzione degli oggetti, dei fascicoli (per la Svizzera: «degli inserti») o dei documenti (Ad art. 6 della Convenzione)

1. Lo Stato richiedente non è obbligato alla restituzione degli oggetti e degli originali dei fascicoli (per la Svizzera: «degli inserti») o dei documenti prevista dall'art. 6, paragrafo 2, della Convenzione, salvo che lo Stato richiesto non ne faccia espressa domanda.

Art. XII

Notifica per posta (Ad art. 7 della Convenzione)

1. Qualsiasi atto processuale e provvedimento giudiziario in materia penale può essere indirizzato direttamente per via postale alle persone che si trovano sul territorio dell'altro Stato.

2. Le citazioni a comparire destinate alle persone sottoposte a procedimento penale che si trovano nello Stato richiesto devono giungere loro al più tardi trenta giorni prima della data fissata per la comparizione.

3. Se vi è motivo di ritenere che il destinatario non comprenda la lingua nella quale l'atto è redatto, quest'ultimo - o almeno le parti importanti del medesimo - deve essere tradotto nella lingua o in una delle lingue dello Stato nel cui territorio si trova il destinatario. Se

l'autorità che invia l'atto è a conoscenza che il destinatario comprende soltanto un'altra lingua, l'atto - o almeno le parti importanti del medesimo - deve essere tradotto in tale lingua.

4. Ai fini del presente articolo la competente autorità dello Stato richiesto fornirà, su domanda della competente autorità dello Stato richiedente, ogni notizia utile sulle generalità e sull'indirizzo della persona a cui deve essere inviato l'atto o il provvedimento.

Art. XIII

Anticipo delle spese al testimone o al perito
(Ad art. 10 della Convenzione)

1. L'art. 10, paragrafo 3, della Convenzione si applica a tutte le citazioni di testimoni o di periti, anche se le condizioni dell'art. 10, paragrafo 1, della Convenzione non si realizzano.

2. Nel caso in cui uno Stato effettui una citazione nelle forme previste dall'art. XII, l'altro Stato, sul cui territorio si trova il testimone o il perito, potrà ugualmente concedere un anticipo.

Art. XIV

Consegna temporanea di persone detenute allo Stato richiesto
(Ad artt. 11 e 12 della Convenzione)

1. Le disposizioni dell'art. 11 della Convenzione si applicano per analogia nel caso in cui lo Stato richiesto autorizzi, su domanda dello Stato richiedente, la consegna, sul suo territorio, di una persona detenuta nello Stato richiedente, al fine dell'esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria.

2. Lo Stato richiesto mantiene in detenzione la persona consegnata in applicazione del paragrafo precedente, per la durata del soggiorno sul suo territorio. Non può perseguirla per un reato commesso prima della sua consegna.

3. Lo Stato richiesto restituirà la persona detenuta allo Stato richiedente, indipendentemente dalla sua cittadinanza, immediatamente dopo l'esecuzione del provvedimento di assistenza giudiziaria o a richiesta di quest'ultimo.

4. Le disposizioni precedenti si applicano per analogia nel caso di transito di una persona detenuta sul territorio di uno dei due Stati.

Art. XV

Consegna temporanea di persone detenute allo Stato richiedente
(Ad art. 11 della Convenzione)

1. Oltre alle persone indicate all'art. 11 della Convenzione, sono consegnate temporaneamente allo Stato richiedente le persone detenute nello Stato richiesto, che acconsentano a essere presenti nello Stato richiedente, al fine di rispondere di fatti per i quali sono sottoposte a procedimenti penali.

2. La consegna temporanea delle persone di cui al paragrafo 1 è concessa alle condizioni previste all'art. XIV del presente Accordo nella misura in cui sono compatibili e a condizione che i procedimenti penali in corso nello Stato richiesto non ne siano pregiudicati.

3. Il presente articolo si applica anche alla consegna prevista all'art. 19, paragrafo 2, della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, prima che una decisione in merito all'estradizione sia stata adottata.

Art. XVI

Forma e contenuto delle domande
(Ad art. 14 della Convenzione)

1. Oltre alle indicazioni previste dall'art. 14, paragrafo 1, della Convenzione le domande devono contenere:

a) in caso di consegna di atti di procedura e di provvedimenti giudiziari il nome e l'indirizzo del destinatario, la sua posizione processuale e la natura del documento da trasmettere;

b) se necessario, l'indicazione precisa dei motivi per i quali l'autorità richiedente considera il caso per il quale l'assistenza giudiziaria è richiesta, complesso o di particolare importanza ai sensi dell'art. XVIII del presente Accordo.

2. Per consentire una più rapida definizione dei procedimenti, il Ministero di grazia e giustizia e l'Ufficio federale di polizia provvedono a predisporre, d'accordo tra loro, appositi moduli che potranno essere utilizzati per la redazione delle domande di assistenza giudiziaria da trasmettere con i documenti necessari.

Art. XVII

Vie di trasmissione
(Ad art. 15 della Convenzione)

1. Le domande di assistenza giudiziaria, comprese quelle formulate dalle autorità amministrative di cui all'art. II del presente Accordo, possono essere indirizzate direttamente all'autorità competente a eseguire il provvedimento relativo all'assistenza e restituite per la stessa via. Sono fatti salvi i casi di cui agli articoli XVIII e XIX del presente Accordo.

2. Le denunce di cui all'art. 21 della Convenzione, possono essere indirizzate direttamente all'autorità giudiziaria competente dello Stato richiesto.

3. Il Ministero di grazia e giustizia e il Dipartimento federale di giustizia e polizia si trasmettono un elenco delle autorità alle quali vanno indirizzate le domande di assistenza giudiziaria nonché le modifiche apportate.

4. Le domande di consegna temporanea o di transito di persone detenute sono presentate tramite il Ministero di grazia e giustizia e l'Ufficio federale di polizia.

5. Le domande di estratti del casellario giudiziale ai fini penali, comprese quelle relative alla cancellazione dell'iscrizione al casellario, sono indirizzate da una parte all'Ufficio del Casellario presso il Ministero di grazia e giustizia e dall'altra parte all'Ufficio federale di polizia.

Art. XVIII

Richieste di assistenza giudiziaria relative a casi di criminalità organizzata, di corruzione o di altri gravi reati

1. Nelle pratiche penali complesse o di particolare importanza relative alla criminalità organizzata, ai casi di corruzione o ad altri gravi reati:

a) in Italia, laddove sia richiesto, l'esame delle domande di assistenza giudiziaria e delle richieste supplementari è curato dall'Ufficio II della Direzione generale degli affari penali del Ministero di grazia e giustizia;

b) in Svizzera, la decisione sulle domande di assistenza giudiziaria e sulle richieste supplementari è adottata da un apposito ufficio centrale in seno all'Ufficio federale di polizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia.

2. Le autorità di cui al paragrafo 1 esaminano le domande di assistenza giudiziaria e le richieste supplementari e pongono in essere tutte le misure previste dal diritto nazionale per assicurare la rapida esecuzione della domanda.

3. Queste autorità possono prendere contatti diretti tra loro.

Art. XIX

Trattazione dei casi che riguardano più autorità

1. Nel caso in cui l'esecuzione di una domanda necessiti di indagini che coinvolgono più autorità, competenti dello Stato richiesto, tale domanda è indirizzata all'autorità centrale di quest'ultimo, la quale adotta tutte le misure previste dal diritto nazionale per assicurare una rapida esecuzione della domanda.

Art. XX

Esecuzione semplificata

1. I documenti, le informazioni o i valori richiesti possono essere consegnati all'autorità richiedente in base alle procedure semplificate previste dal diritto dello Stato richiesto, se tutti gli aventi diritto vi hanno acconsentito.

2. Se la consegna concerne soltanto una parte dei documenti, delle informazioni o dei valori, lo Stato richiesto dà seguito per il rimanente alla procedura d'assistenza.

Art. XXI

Indagini comuni

1. Nell'ambito di fatti oggetto di procedimenti penali in ciascuno dei due Stati, le autorità giudiziarie interessate, eventualmente accompagnate da organi di polizia possono, previa informazione al Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale degli affari penali - Ufficio II e all'Ufficio federale di polizia, operare congiuntamente in seno a gruppi d'indagine comuni.

Art. XXII

Lingua (Ad art. 16 della Convenzione)

1. Non è richiesta la traduzione delle domande e degli atti allegati presentati secondo la Convenzione o il presente Accordo.

Art. XXIII

Rimborso di spese (Ad art. 20 della Convenzione)

1. Oltre al rimborso delle spese di cui all'art. VI, paragrafo 7, del presente Accordo, sono rimborsate le spese per la consegna di beni e valori al fine della restituzione alla parte lesa nonché le spese straordinarie derivanti dall'esecuzione, secondo l'art. V, paragrafo 1, del presente Accordo, delle richieste di assistenza giudiziaria.

Art. XXIV

Accettazione della denuncia ai fini di perseguimenti
(Ad art. 21 della Convenzione)

1. Ricevuta una denuncia ai sensi dell'art. 21 della Convenzione, le autorità giudiziarie dello Stato richiesto esaminano se, secondo il diritto di quest'ultimo, un procedimento penale deve essere instaurato.

2. Quando il diritto dei due Stati esige che sia sporta querela, quella presentata dalla parte lesa in tempo utile presso l'autorità competente dello Stato richiedente ha effetto anche nello Stato richiesto. Nel caso in cui sia necessaria unicamente secondo il diritto dello Stato richiesto, la querela deve essere presentata in seguito presso l'autorità competente di tale Stato, entro il termine legale a decorrere dalla data del ricevimento della denuncia.

Art. XXV

Documenti a sostegno di una denuncia ai fini di perseguimenti

1. La denuncia è accompagnata:

a) da un breve esposto dei fatti;

b) dall'originale o da una copia degli atti pertinenti e, all'occorrenza, dai mezzi di prova;

c) da una copia delle norme penali applicabili secondo il diritto dello Stato richiedente;

d) da ogni informazione utile relativa all'identità e all'indirizzo della persona da perseguire.

Art. XXVI

Effetti dell'accettazione della denuncia ai fini di perseguimenti

1. Nel momento in cui lo Stato richiesto ha comunicato allo Stato richiedente di accettare il procedimento penale, le autorità competenti di quest'ultimo sospendono il procedimento, se già instaurato, nei confronti della persona e per i fatti oggetto della denuncia.

2. Nel caso di cui al paragrafo 1, le autorità dello Stato richiedente rinunciano inoltre a perseguire o a eseguire una decisione di condanna se nello Stato richiesto:

a) il procedimento penale è stato definitivamente chiuso da un'autorità giudiziaria per motivi di diritto sostanziale;

b) la persona interessata ha subito una sanzione penale inflittagli, se ha beneficiato di un condono, o se la sanzione penale è prescritta;

c) l'esecuzione della sanzione penale è parzialmente o totalmente sospesa o se la pronuncia della sanzione penale è rimandata.

3. Gli oggetti e i documenti originali trasmessi allo Stato richiesto sono restituiti allo Stato richiedente al più tardi alla fine del procedimento, a meno che lo Stato richiedente non vi rinunci.

4. Le spese risultanti dall'accettazione del procedimento penale non sono rimborsate.

5. Gli articoli da XXIV a XXVI del presente Accordo si applicano anche alla procedura regolata dall'art. 6, paragrafo 2, della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957.

Art. XXVII

Scambio di decisioni di condanna
(Ad art. 22 della Convenzione)

1. Su espressa domanda e per singoli casi, le autorità giudiziarie dei due Stati si trasmettono copia autenticata dei provvedimenti penali adottati contro i loro cittadini per permettere all'autorità giudiziaria richiedente di esaminare se sia necessario adottare misure sul piano interno.

Art. XXVIII

Comunicazione spontanea di informazioni

1. Fatto salvo il diritto nazionale e nei limiti delle loro competenze, le autorità giudiziarie di uno dei due Stati possono, senza richiesta preventiva, trasmettere ad un'autorità giudiziaria dell'altro Stato informazioni relative a fatti penali quando:

a) ritengono che la comunicazione di queste informazioni potrebbe aiutare l'autorità destinataria a intraprendere o portare a buon fine indagini e procedimenti, oppure,

b) queste informazioni potrebbero concludersi con una domanda formulata da questa autorità in virtù della Convenzione o del presente Accordo.

2. La comunicazione di queste informazioni non deve pregiudicare le proprie indagini o procedimenti penali.

Art. XXIX

Conseguenze della denuncia della Convenzione
(Ad art. 29 della Convenzione)

1. In caso di denuncia della Convenzione da parte di uno dei due Stati, essa avrà effetto tra i due Stati allo scadere del termine di due anni dalla data di ricezione della sua notifica da parte del Segretario generale del Consiglio d'Europa.

2. Il presente Accordo si estingue alla data in cui avrà effetto la denuncia della Convenzione.

Art. XXX

Scambi di opinioni e soluzioni di controversie

1. Se ritenuto utile, rappresentanti del Ministero di grazia e giustizia e dell'Ufficio federale di polizia procedono, verbalmente o per iscritto, a scambi di opinioni o si riuniscono al fine di risolvere le eventuali questioni e difficoltà relative all'interpretazione, all'applicazione o all'esecuzione della Convenzione e del presente Accordo, in generale o nel caso particolare. Qualora le questioni da esaminare interessino la competenza di altri Ministeri, questi sono invitati a partecipare.

2. Ogni controversia relativa all'interpretazione, all'applicazione o all'esecuzione della Convenzione e del presente Accordo che non ha potuto essere regolata dalle autorità designate al paragrafo 1 nell'ambito degli scambi di opinioni entro dodici mesi dal momento che è sorta, è sottoposta, su richiesta dell'uno o dell'altro Stato, a un tribunale arbitrale composto di tre membri. Ciascuno dei due Stati designa un arbitro. I due arbitri così designati nominano un presidente che non deve essere cittadino di alcuno dei due Stati.

3. Se uno dei due Stati non ha designato l'arbitro e non ha dato seguito all'invito dell'altro Stato di procedere entro due mesi a tale designazione, l'arbitro è nominato, su richiesta di quest'ultimo Stato, dal Presidente della Corte internazionale di giustizia.

4. Se i due arbitri non possono accordarsi sulla scelta del presidente entro due mesi dalla loro designazione, il presidente è nominato, su richiesta di uno dei due Stati, dal Presidente della Corte internazionale di giustizia.

5. Se, nei casi di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo, il Presidente della Corte internazionale di giustizia non può esercitare il mandato oppure è cittadino di uno dei due Stati, le nomine sono fatte dal Vicepresidente o, se quest'ultimo è impedito o cittadino di uno dei due Stati, dal membro più anziano della Corte che non sia cittadino di nessuno dei due Stati.

6. Se i due Stati non convengono altrimenti, il tribunale arbitrale fissa la propria procedura.

7. Le decisioni del tribunale arbitrale sono definitive e obbligatorie per i due Stati.

Art. XXXI

Riserve e dichiarazioni formulate in relazione alla Convenzione

1. Le riserve e le dichiarazioni formulate dall'Italia e dalla Svizzera alla Convenzione si applicano, nelle relazioni tra i due Stati, nella misura in cui esse non sono modificate dalle disposizioni del presente Accordo.

Art. XXXII

Entrata in vigore

1. Ciascuno dei due Stati notifica all'altro l'avvenuto espletamento delle proprie procedure costituzionali richieste per l'entrata in vigore de presente Accordo.

2. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della seconda notifica.

Art. XXXIII
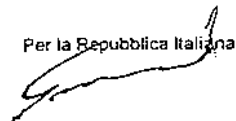
D e n u n c i a

1. Il presente Accordo può essere denunciato in ogni momento da ciascuno dei due Stati. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notifica inviata per via diplomatica.

2. In fede di che, i rappresentanti dei due Governi, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

3. Fatto a Roma, il dieci settembre millenovecentonovantotto, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per la Repubblica Italiana:

Per la Confederazione Svizzera:

01A11219

Modifica della circoscrizione del consolato del Cairo e della dipendenza dei vice consolati onorari in Luxor e Sharm El Cheik (Egitto).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del consolato d'Italia di prima categoria al Cairo (Egitto) è così rideterminata:

i governatorati di Ghiza, Cairo, Fayum, Minia, Beni Souef, Suez, Sud Sinai, Menufia, Kaliubia, Assiout, Sohag, Aswan, Mar Rosso, Valle Nuova, Kena e Luxor.

Art. 2.

I vice consoli onorari di Luxor e Sharm El Cheik (Egitto) sono posti alle dirette dipendenze del consolato d'Italia al Cairo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2001

Il direttore generale per il personale: DOMINEDÒ

01A10956

Rilascio di exequatur

In data 18 settembre 2001 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Mikhail Vasilievich Kolombet, console della Federazione russa in Genova.

01A10939

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 10 ottobre 2001

Dollaro USA	0,9136
Yen giapponese	109,63
Corona danese	7,4354
Lira Sterlina	0,62860
Corona svedese	9,6509
Franco svizzero	1,4826
Corona islandese	93,59
Corona norvegese	7,9960
Lev bulgaro	1,9472
Lira cipriota	0,57418
Corona ceca	33,605
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	255,95
Litas lituano	3,6535
Lat lettone	0,5635
Lira maltese	0,4061
Zloty polacco	3,7952
Leu romeno	28075
Tallero sloveno	220,1867
Corona slovacca	43,608
Lira turca	1489000
Dollaro australiano	1,8189
Dollaro canadese	1,4306
Dollaro di Hong Kong	7,1259
Dollaro neozelandese	2,2041
Dollaro di Singapore	1,6547
Won sudcoreano	1195,90
Rand sudafricano	8,4650

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A11220

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mitacidin»

Estratto decreto n. 539 del 2 agosto 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Proge Medica S.r.l., con sede in Baluardo Lamarmora, 4 - Novara, con codice fiscale n. 01728220037.

Medicinale: MITACIDIN

Confezioni:

A.I.C. n. 035214016 - «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone + 1 siringa preriempita 2,5 ml;

A.I.C. n. 035214028 - «500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone + 1 siringa preriempita 2 ml;

A.I.C. n. 035214030 - «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone + 1 fiala solvente 2,5 ml;

A.I.C. n. 035214042 - «500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone + 1 fiala solvente 2 ml, è ora trasferita alla società Rottapharm S.r.l., con sede in via Valosa di sopra, 9 - Monza (Milano), con codice fiscale n. 01618550121.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10920

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Deprexen»

Estratto decreto n. 459 del 19 luglio 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale DEPREXEN nelle forme e confezioni: «20 mg capsule rigide» 12 capsule rigide, «20 mg capsule rigide» 28 capsule rigide, «20 mg/5 ml soluzione orale» flacone 60 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Laboratorio italiano biochimico farmaceutico Lisapharma S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Erba - Como, via Licinio 11 - 15, cap. 22036, Italia, codice fiscale n. 00232040139.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: «20 mg capsule rigide»12 capsule rigide;

A.I.C. n. 035033012 (in base 10) - 11F3XN (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui all'art. 29, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Laboratorios Vita S.a., stabilimento sito in Sant Joan Despì (Barcellona) - Spagna, Avda, Barcellona, 69 (tutte).

Composizione: contenuto di 1 capsula, dati espressi per 1 capsula:

principio attivo: fluoxetina cloridrato 22,36 mg (pari a fluoxetina 20 mg);

eccipienti: contenuto della capsula: amido di mais pregelatinato; dimeticone emulsione; composizione della capsula: gelatina; ossido di ferro giallo; patent blu V E131; titanio biossido;

Confezione: «20 mg capsule rigide» 28 capsule rigide:

A.I.C. n. 035033024 (in base 10) - 11F3Y0 (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui all'art. 29, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla fabbricazione.

Produttore: Laboratorios Vita S.a., stabilimento sito in Sant Joan Despì (Barcellona) - Spagna, Avda, Barcellona, 69 (tutte).

Composizione: contenuto di 1 capsula, dati espressi per 1 capsula:

principio attivo: fluoxetina cloridrato 22,36 mg (pari a fluoxetina 20 mg);

eccipienti: contenuto della capsula: amido di mais pregelatinato; dimeticone emulsione; composizione della capsula: gelatina; ossido di ferro giallo; patent blu V E131; titanio biossido;

Confezione: «20 mg/5 ml soluzione orale» flacone 60 ml;

A.I.C. n. 035033036 (in base 10) - 11F3YD (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione orale;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui all'art. 29, comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992;

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Laboratorios Vita S.a. stabilimento sito in Sant Joan Despì (Barcellona) - Spagna, Avda, Barcellona, 69 (tutte).

Composizione: 5 ml:

principio attivo: fluoxetina cloridrato 22,36 mg;

eccipienti: acido benzoico; saccarosio; glicerina; aroma fragola; aroma menta; acqua depurata quanto basta a 5 ml.

Indicazioni terapeutiche: la fluoxetina è indicata nel trattamento della depressione, del disturbo ossessivo compulsivo e della bulimia nervosa.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11074

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Desocol»

Con il decreto n. 800.5/R.M.149/D124 del 27 settembre 2001, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale nelle confezioni indicate.

Lampugnani farmaceutici S.p.a.;

DESOCOL «150» astuccio 20 capsule 150 mg uso orale - A.I.C. n. 027556012.

01A11071

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651237/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.